

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ITALIANA MACULA ETS"

Art. 1 (COSTITUZIONE)

Per iniziativa del Prof. Felice Cardillo Piccolino e di sua moglie signora Luciana Libro in Cardillo Piccolino è stata costituita una Fondazione, successivamente adeguata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, denominata

"FONDAZIONE ITALIANA MACULA ENTE DEL TERZO SETTORE",

siglabile

"FONDAZIONE ITALIANA MACULA ETS".

E' fatto obbligo, in tutti i segni distintivi e le comunicazioni esterne, di menzionare la qualità di "Ente del Terzo Settore (ETS)".

Art. 2 (SCOPI)

La Fondazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, ha esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 117/2017 e persegue finalità di ricerca scientifica, studio, prevenzione, diagnosi, cura ed assistenza nel campo delle malattie della retina e del vitreo, con particolare riguardo alle malattie della macula, favorendo la formazione di coloro che vogliono dedicarsi ad attività cliniche e scientifiche inerenti queste patologie.

Per il raggiungimento di dette finalità, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettere b), g) ed h) del D.Lgs. 117/2017, e precisamente:

- 1) promuove piani di studio e sperimentazioni in relazione alle malattie retiniche e vitreali, maculari in particolare, con l'eventuale collaborazione con Istituti e Università italiani e stranieri;
- 2) favorisce l'accessibilità, da parte di persone affette da malattie della retina, ad indagini diagnostiche e terapie di avanguardia;
- 3) promuove ed organizza convegni, seminari, incontri, eventi formativi e divulgativi e corsi di aggiornamento sulle materie sopra indicate, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;
- 4) svolge attività editoriale, anche mediante la pubblicazione di articoli scientifici, atti congressuali, dispense o quant'altro utile al raggiungimento dei fini previsti dai precedenti punti.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà altresì, in via strumentale e secondaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tra l'altro:

- (a) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio di Amministrazione;
- (b) partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;
- (c) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio, strutture di ricovero e case di cura;
- (d) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, scientifica e, ove ritenuto opportuno, economica;
- (e) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la

Felice Cardillo Piccolino



formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni Pubbliche e Private Internazionali;

(f) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(g) svolgere ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare studi e ricerche effettuate dalla Fondazione stessa e da eventuali Centri collaboratori, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate in materia.

Art. 3 (SEDE)

La Fondazione ha sede in Genova (GE), in Viale Benedetto XV n. 5, presso la clinica oculistica (Di.N.O.G.MI) dell'Università di Genova.

Lo spostamento della sede legale all'interno del Comune di Genova non comporterà modifica statutaria e potrà essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e chiudere sedi secondarie e centri operativi staccati per lo svolgimento specifico delle attività statutarie.

Art. 4 (ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti.

Art. 5 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 5 (cinque) a 11 (undici), nominati dai Soci Fondatori, Prof. Felice Cardillo Piccolino e sua moglie signora Luciana Libro in Cardillo Piccolino, i quali sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza di uno dei Soci Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'altro. In caso di mancanza di entrambi i Soci Fondatori, i membri del Consiglio sono nominati dalla persona o dalle persone designate dai Soci Fondatori o secondo i criteri dagli stessi indicati, anche in forma testamentaria.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un massimo di cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alcuni dei Consiglieri saranno scelti tra persone particolarmente dedite alla ricerca universitaria, alla cultura, alla diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano e alle libere professioni.

Le eventuali sostituzioni per la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, saranno effettuate mediante cooptazione da parte degli altri Consiglieri.

Tutte le persone rilette o sostituite mediante cooptazione dureranno in carica fino al termine dell'iniziale periodo di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICE PRESIDENTE)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, che è il Presidente della Fondazione, e il Vice Presidente.

Il Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente hanno la rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Comitato Scientifico.

Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre, coadiuvato dal Comitato Scientifico, provvede a tutti gli atti necessari a dare attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 7 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione della Fondazione.

In particolare:

- a) redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) delibera in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- c) dispone per il più conveniente impiego del patrimonio e dei mezzi di gestione non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) provvede alla nomina del Comitato Scientifico e all'assunzione del personale eventualmente occorrente per il funzionamento della Fondazione, determinandone la retribuzione;
- e) provvede alla nomina di eventuali consulenti ed esperti nell'interesse della Fondazione;
- f) formula programmi, indirizzi e dà pareri su eventuali iniziative attinenti agli scopi della Fondazione;
- g) approva eventuali regolamenti interni;
- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati nazionali o stranieri;
- i) delibera l'eventuale costituzione di centri di studio, di ricerca, di diagnosi e terapia e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- j) il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ha la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali e può nominare e revocare un Segretario Esecutivo, scelto all'interno del Consiglio, al quale attribuire specifici compiti per la migliore attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo, definendo nell'atto di nomina i relativi limiti e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre sulle modifiche del presente Statuto.

Art. 8 (DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce due volte all'anno, entro i mesi di dicembre e di aprile di ogni esercizio, per deliberare rispettivamente, entro la prima data sul bilancio preventivo ed entro la seconda data sul bilancio consuntivo; si riunisce, altresì, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, anche diverso dalla sede della Fondazione, indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

Felice Cordillo Picoliani



La convocazione è fatta a cura del Presidente con invito scritto trasmesso via e-mail o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie di cui al successivo articolo 11 vengono adottate con la presenza dei due terzi dei componenti e verbalizzate dal Notaio.

Alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione provvede la persona designata dal Presidente, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio-video conferenza, a condizione che:

- nell'avviso di convocazione venga indicato lo strumento scelto per realizzare la riunione e le modalità con cui accedervi;
- siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno e sia messa a disposizione la relativa documentazione;
- sia consentito al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- sia consentito ad ogni partecipante ed al soggetto verbalizzante di poter seguire in modo adeguato la discussione e a tutti i partecipanti di poter intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 (COMITATO SCIENTIFICO)

Il Comitato Scientifico, composto da 4 (quattro) a 10 (dieci) membri compreso il Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distinte nei settori in cui la Fondazione stessa esplica la propria attività.

Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più dei componenti del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione; i componenti così sostituiti scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato Scientifico collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e alla loro realizzazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno ogni sei mesi e può essere convocato ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

Art. 10 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Tutti i componenti sono scelti tra persone iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delle quali almeno il Presidente dovrà essere iscritto nella Sezione A del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. medesimo.

All'Organo di Controllo spetta inoltre la revisione legale dei conti della Fondazione nei casi previsti dalla legge.

Il compenso dei Sindaci è fissato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di loro cessazione per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di incompatibilità sopraggiunti con l'incarico stesso, accertati dal Consiglio di Amministrazione, o di cessazione degli incarichi professionali che ne hanno motivato la nomina, la loro sostituzione sarà demandata allo stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 11 (MODIFICHE DELLO STATUTO)

Le modifiche del presente Statuto vengono promosse, ad iniziativa del Presidente della Fondazione, previa deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme e con le modalità stabilite nell'art. 8.

Le modificazioni dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente redigere il bilancio, redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 (PATRIMONIO)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme conferite dai Fondatori a titolo di liberalità;
- b) dalle donazioni di beni mobili o immobili che perverranno alla Fondazione da parte di enti o privati, sempre che le donazioni e le erogazioni di beni mobili o immobili siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori;
- c) beni acquistati dalla Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 14 (MEZZI DI GESTIONE NON ESPRESSAMENTE DESTINATI ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO)

I mezzi di gestione sono costituiti:

- dai frutti derivanti dalla gestione del patrimonio e dalla gestione delle altre somme disponibili;
- dai contributi ed elargizioni versati a favore della Fondazione da Enti pubblici o privati o da terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'aumento del patrimonio.

Felice Corbelli Sindaco



Art. 15 (GRATUITA' DELLE CARICHE)

Le cariche previste nel presente Statuto sono gratuite, salvo quanto previsto dall'Art. 10 e salvo in ogni caso l'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle rispettive mansioni, secondo la documentazione presentata.

Art. 16 (DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE)

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 (SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE)

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del Presidente e dei tre quarti dei componenti.

Nella delibera di scioglimento il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che svolgeranno il loro incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e ss. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto a cura dei liquidatori - nel rispetto delle indicazioni dei Fondatori - previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i Ente/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 18 (VIGILANZA)

I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Tutte le controversie che insorgessero tra i Fondatori, o tra questi ed i loro eredi e la Fondazione in applicazione del presente contratto, anche se promosse da consiglieri, sindaci o liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno risolte da un arbitro nominato, entro quindici giorni dalla presentazione di domanda scritta da parte dei contendenti o di uno di loro, dal Presidente del Tribunale di Genova.

L'Arbitro così nominato deciderà secondo diritto, senza formalità di procedura, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e sarà competente a decidere anche in ordine alle spese di arbitrato e di difesa.

Il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

La sede dell'arbitrato è fissata in Genova.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Art. 20 (CLAUSOLA RESIDUALE)

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni – ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del cit. D. Lgs. 117/2017 – nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

Felice Cardillo Piccolini

